

GIOVANNI FORCHERI

I

CONSIDERAZIONI SUL SISTEMA COSTITUZIONALE
GENOVESE

Se diamo uno sguardo complessivo all'evoluzione costituzionale genovese dalle origini del Comune fino alla caduta della Repubblica, possiamo distinguervi due grandi fasi. Una prima che, nonostante i cambiamenti di regime e i rimescolamenti della classe dirigente, era rimasta caratterizzata da un ordinamento che ignorava del tutto la concezione dello Stato e dell'interesse superiore ed autonomo della comunità al disopra di quello dei gruppi che la dominavano. Una seconda, che inizia con la Riforma del 1528, ove invece, pur non essendosi verificato alcun mutamento del ceto dirigente, tuttavia cominciava a farsi avanti l'idea dello Stato moderno, che finirà per affermarsi definitivamente attraverso le *Leges Novae* del 1576.

Quella del 1528 era stata una data fondamentale per l'ordinamento genovese che era passato dal medioevo all'età moderna, allorché i suoi cittadini avevano quasi d'improvviso acquistato il senso dell'interesse comunitario al di sopra di quello particolare dei gruppi e delle categorie.

Essi si preoccuparono allora anzitutto di garantire a Genova, attraverso le intese con la Spagna, una posizione di piena indipendenza nell'ambito europeo, mettendola al riparo dal verificarsi di dominazioni esterne come era ripetutamente avvenuto nei due secoli precedenti. Nello stesso tempo però si erano anche preoccupati di darle il necessario assetto interno perché i suoi destini rimanessero svincolati dal volere e dall'interesse di un qualsiasi ristretto gruppo di potere che si fosse trovato a prevalere, dal momento che sarebbe risultata del tutto inutile la solenne proclamazione di indipendenza se poi, come nel passato, il sistema fosse restato tale da consentire al primo a cui avesse fatto comodo, di ricorrere allo straniero offrendogli la Signoria del paese in cambio dell'appoggio necessario per affermarsi.

Ora, nel periodo anteriore al 1528, dopo una prima fase nella quale si era modellato in uno schema generalizzato che non differiva troppo da quello degli altri Comuni italiani, il sistema genovese aveva cominciato a farsi interessante dopo il 1270, allorché le sue istituzioni avevano preso ad assumere forme tutte loro proprie e particolari.

L'occasione di questa novità l'aveva data la definitiva rottura del tradizionale fronte della nobiltà la quale, fin dalle origini della Compagna, dalla quale era scaturito il Comune, aveva assunto il monopolio del potere sul territorio, considerando il Comune stesso un'organizzazione sua propria per il raggiungimento dei suoi interessi particolari, piuttosto che quella di tutti gli abitanti.

Tale rottura aveva consentito l'affermazione politica della borghesia cosiddetta popolare, ormai pervenuta ad una forza economica tale da poter far sentire la sua voce. La nobiltà ghibellina, dopo avere allontanato quella quella, aveva quindi, per continuare a sostenersi, aperto all'organizzazione politica dei popolari, accordandole la metà del monopolio del potere.

Cariche e uffici della comunità venivano pertanto composti in maniera tale per cui dovevano esservi presenti per metà i nobili e per metà i popolari in una concezione tipica dell'epoca, nella quale erano quelle due stesse categorie a considerarsi le dirette depositarie della sovranità. Esse agivano quindi di comune intesa attraverso gli uffici di una unica organizzazione nella quale si erano federate, che consideravano non già come lo Stato al di sopra di tutto e di tutti, ma soltanto uno strumento alle loro dipendenze che consentiva all'una e all'altra di realizzare il fine di esercitare sul territorio quella sovranità di cui si riteneva investita.

Se l'equilibrio fra le due categorie si fosse rotto, quella di esse che avesse prevalso sarebbe arrivata a pretendere di confondere la propria particolare organizzazione con quella di tutto il territorio, alla stessa maniera in cui, in precedenza, lo aveva fatto la nobiltà.

Questa concezione che portava all'affermazione del principio del frazionamento del potere e della sovranità fra i gruppi dominanti e quindi al disconoscimento di un'unica autorità centrale al di sopra di essi che potesse esserne la diretta depositaria, sarebbe stata destinata a durare a lungo. Anche dopo il 1339 allorché i popolari sembravano avere avuto partita vinta sulla nobiltà, assumendo essi solo le leve della comunità a cominciare dalla carica del Doge, allora istituita, che avrebbero conservato per sé fino al 1528.

Si era trattato infatti di un mutamento relativo, perché la nobiltà, anche se messa provvisoriamente da parte, un certo spazio politico lo aveva conservato. Ce lo attesta la carta costituzionale del 1363 che riflette situazione analoga a quella del 1339.

Indi, la nuova costituzione del 1413 riporterà in un certo senso le cose al punto del 1270, perché, riaprendo ai nobili, prevederà ancora come cariche ed uffici andassero paritariamente ricoperti da nobili e popolari.

Ma già allora era in atto un movimento destinato a portare all'ulteriore esaltazione del principio del frazionamento del potere fra i gruppi e le categorie. Invero, all'interno di queste ultime, compresa quella popolare che in precedenza aveva mostrato una notevole compattezza organizzativa, avevano cominciato a prendere sempre maggiore spazio politico i gruppi di potere costituiti dagli Alberghi, formatisi ciascuno sotto le insegne di una famiglia dominante al cui interno ne erano confluite delle altre assumendone il cognome.

Nel 1528, al momento della Riforma, gli Alberghi mostreranno di essere riusciti a determinare lo sfascio delle due tradizionali organizzazioni dei nobili e dei popolari, intese come le depositarie del potere sul territorio, per assumerlo essi stessi direttamente nelle loro mani in maniera paritaria.

Però, quasi paradossalmente, in quello stesso momento in cui si assiste alla legalizzazione dell'ulteriore frazionamento del potere fra i gruppi dominanti, comincia anche a farsi avanti l'idea dello Stato inteso come entità autonoma, *superiorem non recognoscens*, al di sopra di tutto e di tutti.

Questo perché erano stati gli stessi Alberghi a riconoscerlo, anche se inconsciamente, con il testo della Riforma da essi stessi voluta attraverso il quale accettavano tutti di avere sopra di sé l'autorità centrale della comunità pur riservandosi il privilegio di essere i soli a tenerne le leve.

Era il grande prodotto della Riforma, la quale sanciva il monopolio della dirigenza di quegli stessi gruppi e di quelle stesse persone che, di fatto, vi erano pervenuti nell'evolversi del Quattrocento, ma in una concezione completamente diversa rispetto al passato, nella quale nessuno di essi poteva più pretendere di essere ancora lui stesso l'autorità.

Se in precedenza nessuno era mai riuscito, nonostante i tentativi, ad arrivare a fondare una Signoria personale in una situazione che pareva fatta apposta per favorirla, era stato perché

proprio l'eccessivo frazionamento del potere lo aveva costantemente costretto a fare i conti con il dirimpettaio. Adesso, invece, era lo stesso sistema ad escluderne la possibilità, istituzionalizzando un'oligarchia, quella della nobiltà stretta negli Alberghi, ove ciascuno si trovava di fronte tutti gli altri su piano di perfetta parità.

Certo che la Riforma del '28 costituiva un documento ibrido, dove il nuovo si confondeva ancora con il vecchio, perché mentre anticipava la concezione dello Stato, nello stesso tempo riconosceva al suo interno la rilevanza costituzionale dei ventotto centri di potere costituiti dagli Alberghi che restavano a fare da schermo fra lo Stato e il cittadino dotato dei diritti politici quanto alla distribuzione delle cariche di potere.

I cittadini facenti parte dell'oligarchia istituita dalla Riforma, alle cariche vi arrivavano infatti non in proprio e direttamente in quanto tali, ma in quanto rappresentanti dell'Albergo di appartenenza tutte le volte che gli spettava di altervarvisi a turno con gli altri ventisette, senza che potesse contare la composizione numerica, maggiore o minore dell'Albergo stesso.

Una concezione nella quale si ammetteva come i membri dell'oligarchia, anziché far esclusivamente gli interessi generali della comunità potessero realizzare contemporaneamente anche quello del loro proprio Albergo, allorquando sedevano in un governo che si presentava più come espressione della volontà degli Alberghi che non dell'oligarchia intesa come corpo indistinto e unitario.

Nonostante la Riforma i contrasti fra i gruppi rimanevano e sarebbero stati destinati a perpetuarsi, prova ne sia come essa anziché portare alla governabilità e alla pacificazione, aveva portato invece alla guerra civile del 1575.

A questo punto si assisterà ad una esperienza singolarissima, perché i membri dell'oligarchia, pur convinti della necessità di darsi nuove istituzioni, ma incapaci di darsene per le loro troppe divisioni ne avevano delegato la confezione ad un collegio di giuristi stranieri composto dai rappresentanti della Santa Sede e delle Corone di Francia e di Spagna.

Un gesto di saggezza dettato dalla disperazione.

Tutto questo era avvenuto sotto le forme del conferimento del mandato arbitrale ai delegati delle tre Potenze, affinché essi, attraverso la redazione di un nuovo testo costituzionale arrivassero a comporre i dissidi che la Riforma del '28 non era riuscita ad

eliminare soprattutto perché aveva lasciato in vita gli Alberghi.

Al conferimento di tale incarico si era arrivati attraverso molte riserve e dichiarazioni di principio, affinché restasse ben chiaro come ciò non significasse aliena interferenza negli affari della Repubblica, ma solo delega ad arbitri a risolvere una questione fra i propri cittadini.

Significativamente, il testo che gli Arbitri depositeranno a Casale nel marzo del 1576, pur avendo sostanza di carta costituzionale, verrà definito lodo, al pari di ogni altro documento che racchiuda una decisione arbitrale.

I costituenti che erano dei giuristi di primo piano con le idee ben chiare sulla teoria dello Stato moderno quale si era affermata nella dottrina, vi avevano adattato appieno il nuovo sistema genovese, facendone un modello avanzatissimo nel quale aleggiava addirittura lo Stato di diritto.

Le leggi del 1576, conservando lo Stato oligarchico del 1528, perché riservavano i diritti politici soltanto ai componenti dell'ordine nobiliare allora istituito, cominciavano eliminando gli Alberghi. Con ciò nasceva il rapporto diretto fra Stato e cittadino quanto alla distribuzione delle cariche e degli onori ai quali gli appartenenti all'ordine privilegiato, arrivavano adesso solo in quanto tali e non più quali rappresentanti di un determinato gruppo di potere.

I costituenti poi, dopo un organico riordinamento dei vari uffici, fissavano come punto cardine del loro documento, il principio di una rigida separazione dei poteri, assolutamente sconosciuto dalla Riforma del '28 che tutto accentrava nel governo, al punto di consentirgli addirittura di procedere a modifica delle stesse leggi costituzionali.

Dopo il '76 spetterà invece al governo di governare, al parlamento di fare le leggi e ai giudici di amministrare giustizia.

Il sistema nato dalle Leggi del 1576, per quanto criticato per il suo avvenirismo che pareva avere introdotto uno Stato eccessivamente debole costretto come era a muoversi sempre nelle pastoie della legge, era destinato a durare fino alla caduta della Repubblica nel 1797.

Per la verità aveva avuto quasi subito delle modifiche, specie per quel che concerneva l'amministrazione della giustizia penale, dal momento che era apparso estremamente pericoloso, come, almeno nei casi più gravi, non potessero esistere più giudici e procedure straordinarie, ma ciascuno dovesse essere soggetto al

giudice ordinario che poteva condannarlo soltanto in base alle prove legittimamente raccolte attraverso il processo.

Nonostante ciò restava il fatto che a Genova, per la particolare origine del suo sistema, certo principi che si sarebbero affermati solo con la Rivoluzione francese, avevano cominciato ad applicarsi fin dal 1576.

GIOVANNI FORCHERI

II°

LA LEGGE DEL GARIBETTO

Il presente lavoro, tratto dal Manoscritto 3, *Biblioteca*, dell'Archivio di Stato di Genova (c. 91 e sg.) avrebbe dovuto trovare collocazione nel Volume IV di questi Atti in calce al testo della Relazione che avevo svolto in occasione del Convegno del 1983.

Rimedio all'omissione profittando della stampa del presente volume.

Per la migliore comprensione del contenuto di questa legge che aveva inciso a fondo negli equilibri fra l'oligarchia istituita con la Riforma del 1528, provocandone la definitiva scissione, va notato quanto segue:

Nel proemio è riprodotta integralmente la disposizione della Riforma che consentiva al governo, da solo e senza interpellare i Consigli, di procedere a modifica del suo testo.

Si trattava evidentemente di una cautela, affinché di fronte alla prevedibile marea di proteste e di critiche che la legge avrebbe sollevato, restasse ben chiara la sua legittimità costituzionale per quanto concerneva i poteri del governo di emanarla di sua sola iniziativa. A questi poteri, che erano stati dichiarati essere rimasti inalterati nel provvedimento aggiuntivo dei dodici Riformatori 8 marzo 1529 che allargava le competenze del Consiglio Maggiore, il governo si richiamava pure nelle parole finali del testo.

Quanto all'elezione dei componenti del Consiglio Maggiore, che in precedenza avveniva per sorte fra tutti i componenti dell'oligarchia senza distinzione di Albergò, la novità consiste nell'affidarne la scelta della quarta parte ad un organo elettorale al cui interno la parte vecchia della nobiltà poteva far conto di avere la maggioranza. Con questo sarebbe diminuita la possibilità che, attraverso il precedente sistema affidato puramente alla sorte, la nobiltà nuova, superiore all'altra come numero complessivo di persone, riuscisse ad ottenere larghe presenze nel Consiglio.

Sempre nel medesimo disegno di diminuire le presenze dei nuovi, quanto alla nomina al Consiglio Minore viene abrogato il sistema dell'estrazione a sorte fra tutti i componenti del Maggiore, affidandola alla scelta del medesimo organo elettorale.

Nelle due ultime disposizioni concernenti l'elezione del Doge e dei Governatori, le quali pure seguono la stessa politica di diminuire le possibilità dei nuovi, è fatto ripetutamente cenno ai motivi di ineleggibilità dovuti oltre che all'età, anche alla ragione di Famiglia, o Albergo.

Una ragione che trovava la sua giustificazione in quelle disposizioni della Riforma per cui non poteva essere eletta persona del medesimo Albergo al quale apparteneva chi fosse cessato dalla carica finché non fosse passato un certo numero di anni. Questo nella visione di fondo della Riforma secondo cui nelle cariche di governo avrebbero dovuto succedersi a rotazione gli esponenti dei vari Alberghi.

1547 Die 9 novembris

Ill.mus D. Dux, M.ci Gubernatores et Procuratores Excelsae Reipublicae Genuensis.

Scientes in legibus per Praest.mos Franciscum de Flisco et socios duodecim Reformatores conditis, inter coetera contineri verba quibus infra:

“Et quoniam necesse videmus ut interdum temporum varietatem Statuta quoque homines varientur, casuque accidere possit ut in hac reformatione aliquid addendum, minuendum, corrigendumve esse videatur: volumus hanc auctoritatem penes D. Ducem, Gubernatores et Procuratores coniunctim remanere: ut quicquid addendo, minuendo, immutando, corrigendo, aut alia in his quae praesentem ordinationem concernunt faciendo decretaverint, per inde firmum et ratum esse debeat ac si in praesenti reformatione statutum esset. Duabus tamen partibus ex tribus consentientibus, et repetita semper ea conditione quam supra diximus: cum nequid ea die statuatur qua fuerit propositum; dum tamen per ea quae ab ipsis correctae, decreta et statuta fuerint nihil eorum potestati et auctoritati et personis eorum accedat vel tribuatur et ultra virtute praesentis reformationis competere dignoscatur”.

Et cum iam pridem curam demandaverint Ill.mo Andreae De Auria Principi Melphi et M.cis viris Vincentio Saoli, Augustino Lomellino q. Ansaldi, Hieronimo Grimaldo q. D. Georgii, Nicolao de Nigrono q. D. Hilarii, Baptistae Cigalae, Petro Joanne Cibo de Clavica, Augustino Pinello et Bernardo De Auria de Invrea; omnia considerandi quae ad publicam utilitatem et bonum praesentis status spectare iudicaverint. Et postremo praefatus Ill.mo Principi et M.cis octo additi fuerunt Jo. Bapta Lercarius q. Dominici et Stephanus De Nigro Pasqua duo ex Collegio Ill.mae Dominationis et M. corum D. Procuratorum, a quibus quidem Ill.mo Principe et M.cis omnibus praedictis cum in observatione commissionis eisdem datae infrascripta memorata fuerint; et per praefatum D. Ducem, M.cos Gubernatores et Procuratores ante hac repetitis vicibus, et item hodie in observatione suprascriptae clausulae “Nequid ea die statuatur qua fuerit propositum”, habitus fuerit inter eos de praemissis sermo et videntes ea de quibus infra ad publicam utilitatem et bonum praesentis status et regiminis spectare et pertinere, longo examine et matura consideratione prehabitis, ad calculos se se absolventes omni modo, iure, via et forma quibus melius et validius poterunt et possunt, hoc solemniter decreto perpetuis temporibus valituro, sanxerunt, statuerunt ac decreverunt, sanciunt, statuunt et decernunt in omnibus prout infra, videlicet:

De electione Maioris Concilii

Reformando formam electionis Maioris Concilii decreverunt et decernunt quod in prima electione eiusdem, et sic annuatim in venturum, per Ill.mum D. Ducem, M.cos Gubernatores et Procuratores ex saculo in quo nomina atque cognomina omnium civium nobilium ex viginti octo Familiis coniecta fuerunt, sorte tricenti extrahantur, et per ipsos Ill.mum Ducem, Gubernatores et Procuratores, Ill.mos M.cos Supremos Sindicatores, M.cum Officium S.ti Georgii et Sp.Officium Extraordinariorum, saltem in legitimis numeris congregatis, ex corpore totius nobilitatis alii centum cum tribus quintis partibus suffragiorum eligantur, qui coeteris tricentis sorte extractis coniuncti, quadringentorum numerum explent, in quo quidem numero quadringentorum esse non possint nec debeant ultra duodecim qui sint minoris aetatis annorum 24.

Declarato ut si ex numero tricentorum sorte extrahendorum, extracti fuerint duodecim minoris aetatis ut supra, alii dictae aetatis extrahi seu elegeri non possint; et si in dicto numero

tricentorum sorte extracti non fuissent esque ad numerum dictorum duodecim, ex dictis centum per suffragia eligendi, eligi et supleri possit aetati praedictae usque ad complementum dictorum duodecim et non ultra, ita ut, prout supra dictum est, in Concilio omnium dictorum quadringentorum esse non possint nec debeant ultra duodecim minoris aetatis annorum 24.

Declarantes quod illi qui uno anno fuerint in Concilio praedicto, anno subsequenti in eodem Concilio esse non possint; decernentes ut de coetero aliquis non habilitetur ad dictum consilium qui aetatem annorum 24 non expleverit, illis exceptis qui in libro nobilitatis usque in praesentem diem habiles adscripti sunt.

Forma electionis Minoris Concilii

Item, reformando modum electionis faciendae de Minori Concilio centum, statuerunt et statuunt ut per praefatum. Ill.mum Ducem, M.cos Gubernatores et Procuratores, Ill.mos et M.cos Supremos Syndicatores et M.cum Officium S.ti Georgii et Sp. Officium Extraordinariorum in legitimis numeris ut supra, ex Concilio dictorum quadringentorum, consentientibus tribus quintis partibus calculorum alborum, eligantur centum, qui quidem Minori Concilio centum prout supra electo, ultra bailiam eidem virtute Legum colatam, facultatem contulerunt et conferunt circa electionem faciendam de Ill.mo Duce et M.cis Gubernatoribus, prout infra dicitur.

De electione Ill.mi Ducis

Item, reformando modum electionis faciendae de Ill.mo Duce, ordinaverunt et ordinant ut debito tempore dictae electionis faciendae, convocari debeat Minus Concilium centum, saltem in legitimo numero, qui numeros legitimus intelligatur e conventu octuaginta eorum; qui congregati cum duabus tertiis partibus calculorum alborum eligant ex civibus nobilibus decem octo, singulo scilicet ex singulis Familiis, ex illis qui tam respectu aetatis quam Familiae in Duodecim eligi non possint. Qui decem et octo ut supra electi una cum illis M.cis Gubernatoribus et Procuratoribus qui tam respectu aetatis quam Familiae in Ducem eligi non possint, eligant cum duabus tertiis partibus calculorum alborum prout supra, viginti octo cives nobiles, unum scilicet ex qualibet Familia. A quibus quidem viginti octo una cum praefatis M.cis Gubernatoribus et Procuratoribus, prout supra dictum est in D.

Ducem eligi non possint, eligant ad calculos concurrentibus duabus tertiis partibus calculorum alborum, quattuor cives nobiles ex illis scilicet qui in Ducem eligi possint. Quibus electis, per praefatos M.cos Gubernatores et Procuratores ac dictos vigintiocto cum duabus tertiis calculorum alborum, eligantur alii 28 cives nobiles, singuli ex singulis Familiis, a quibus quidem primis et ultimi 28 prout supra electis, una cum praefatis M.cis D. Gubernatoribus et Procuratoribus et aliis quattuor civibus nobilibus ut supra electis, qui in Ducem eligi possunt, ex quibus omnibus illi quattuor qui plura suffragia tulerint, dummodo habeant tertias partes suffragiorum, proponantur e proponi debeant Maiori Concilio quadringentorum pro electione facienda de Ill.mo Duce, modo in reliquis quo hactenus servatum est.

De electione M.corum Gubernatorum

Item, reformando modum electionis de M.cis Gubernatoribus, decreverunt et decernunt ut tempore electionis eorum, Ill.mus Dux, M.ci Gubernatores et Procuratores, unacum Minori Concilio centum, electionem faciant, cum duabus tertiis partibus calculorum alborum, de viginti octo civibus nobilibus, singuli singulis Familiis; animadvertendo ex Familiis ex quibus eligi potuerunt Gubernatores, eligantur in dictis vigintiocto ex illis qui ratione aetatis in Gubernatores eligi non potuerunt. A quibus quidem vigintiocto prout supra electis, verbo et clara voce denominentur alii vigintiocto cives nobiles, unus scilicet pro singulo eorum, ex quibus per Ill.mum Ducem, M.cos Gubernatores et Procuratores ac vigintiocto praedicti, ad calculos cum duabus tertiis partibus eorum, saltem duodecim ad summam viginti eligantur; qui electi proponantur Magno Concilio quadringentorum pro electione facienda de M.co Gubernatore, modo quo hactenus servatum fuit.

Declarantes quod datis primis suffragiis super dictis vigintiocto et quolibet eorum, si illi qui tulerint prima suffragia, dummodo habeant duas tertias partes eorum, impleverint numerum, et duodecim usque ad viginti non debeant iterum ferri ad suffragia. Quod si in primis suffragiis non potuerint eligi prout supra ad dictum numerum duodecimum, pervenire toties suffragia ferri debeant ut praedictus numerus saltem duodecim expleatur eo modo quo supra dictum est.

Et ita prout supra, statuerunt et statuunt, decreverunt et decernunt virtute bailiae ipsis Ill.mo Duce et M.cis D. Gubernatoribus et Procuratoribus per praefatos M.cos duodecim Reformato-

res prout supra collatae obstantibus, firmis manentibus in reliquo circa praemissa omnibus contentis in Legibus et ordinationibus praefatorum M. corum duodecim Reformatorum.

SANDRA ORIGONE

GENOVA E I GENOVESI TRA LA FINE DI BISANZIO E I TURCHI

“Fuerunt Itali rerum domini, nunc Turchorum incohatur imperium”(1): con queste parole Enea Silvio Piccolomini esprimeva la propria preoccupazione per il trapasso del mondo orientale dall'egemonia bizantina a quella turca. L'avvicinamento dei Turchi all'Europa, secondo un piano di aggressione ben determinato a partire dall'inizio del Trecento, aveva scosso l'assetto militare, istituzionale, economico e religioso sul quale si era equilibrato il pur difficile rapporto fra Oriente e Occidente. Entrambe le parti, di fronte al nuovo comune nemico, avevano abbandonato i vecchi schemi di compromesso, avevano rimesso in discussione le proprie alleanze, avevano operato tentativi, talvolta riusciti, seppure nei loro intenti limitati, di resistenza ad esso oppure di contatto e addirittura di collaborazione.

Genovesi, Veneziani, Fiorentini, per citare solo gli Italiani maggiormente coinvolti nel disastro fino ad essere testimoni degli ultimi avvenimenti, fino a soffrirne nelle persone e nei beni, sono fra i primi attori sulla scena di un mondo che sta cambiando già da tempo. E già da tempo si sono tentate soluzioni alternative o attraverso svolte nella propria dinamica interna o attraverso alleanze con le potenze emergenti. Nuove situazioni, che, tuttavia, non incidono direttamente sulla condizione precaria degli ultimi stabilimenti occidentali in territorio bizantino-turco né frenano la potenza ostile dei Turchi, pronti a spingere, come fecero, la propria aggressione sull'Occidente.

Ma il vero problema dell'occupazione turca, che la conquista di Costantinopoli aveva drammaticamente schiuso, metteva in crisi i fondamenti stessi della civiltà occidentale. Ciò avvertono prima degli altri i letterati umanisti del tempo, esprimendo il rimpianto per una cultura che finisce, per una civiltà fatta schiava. Con la caduta di Bisanzio l'Occidente avrebbe perso il contatto con il